



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 6	
DEL 30.01.2018	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazione aliquote per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 20.40 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CALDINELLI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
BURLOTTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente
TURELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
SECLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
MARINI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
TOSELLI SILVESTRO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 6 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazione aliquote per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera consiliare n. 11 del 21.03.2007 è stato approvato il "Regolamento generale delle entrate dell'autotutela e degli istituti deflativi" e l'art. 34 di detto Regolamento dispone in merito all'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF;

che con delibera consiliare n. 10 del 08.06.2015 è stato modificato il Regolamento sopra citato e sono state stabilite le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all' IRPEF differenziate per scaglioni di reddito;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante "Istituzione di un'addizionale comunale all' IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10, della L. 27.12.1997 n. 449, come modificato dall' art. 1, comma 10, della L 16.06.1998 n. 191", e, in particolare l'art. 1, commi 3 e 3bis;

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, nr 296, che attribuisce all'ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) che stabilisce che le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali devono essere approvate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine dell'approvazione del bilancio hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 08/06/2015 sono state stabilite aliquote differenziate per scaglioni di reddito come segue:

scaglione da 0 a 15.000 €	0,45
Scaglione da 15.000,01 a 28.000,00€	0,55
Scaglione da 28.000,01 a 55.000,00 €	0,65
Scaglione da 55.000,01 a 75.000,00 €	0,75
Scaglione oltre 75.000,01	0,80
Soglia di esenzione	€ 6.000,00

Visto l'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale testualmente recita *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

Visto inoltre l'art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017 nr 205 il quale testualmente recita: *"All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*
a) *al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai*

comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;
b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 27/12/2017 avente oggetto "Compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF anno 2018. Approvazione proposta aliquote";

Ritenuto di confermare per l'annualità 2018 del bilancio di previsione del triennio 2018/2020 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF come da tabelle riportata nel dispositivo del presente atto;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 23.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Dato atto che il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

Visti i pareri allegati al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli:** 7; **Contrari:** 3 (Secli, Marini, Toselli); **Astenuti:** 0;

DELIBERA

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di stabilire per l'anno 2018 le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF modulate in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito, come per l'anno 2017:

scaglione da 0 a 15.000,00 €	0,45
Scaglione da 15.000,01 a 28.000,00€	0,55
Scaglione da 28.000,01 a 55.000,00 €	0,65
Scaglione da 55.000,01 a 75.000,00 €	0,75
Scaglione oltre 75.000,01	0,80
Soglia di esenzione	€ 6.000,00

3- di dare atto che sulla base delle indicazioni fornite dal principio contabile allegato 4/2 punto 3.7.5 e dei dati forniti dal Ministero delle finanze il gettito stimato ammonta a € 220.000,00.

4-Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2018;

5-di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69;

6-Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Su proposta del sindaco, stante l'urgenza;

Con successiva e separata votazione favorevole unanime;

7-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.